



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**n. 65**

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

282<sup>a</sup> seduta: mercoledì 13 aprile 2022

Presidenza del Presidente **OSTELLARI**

## INDICE

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(2530) *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica*

(1564) *Valeria VALENTE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere*

(1770) *Alessandra MAIORINO ed altri. – Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore*

(1885) *NENCINI ed altri. – Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*

(1868) *Donatella CONZATTI ed altri. – Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere*

(2377) *Marzia CASOLATI ed altri. – Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1770 e 1868, congiunzione

con la discussione dei disegni di legge nn. 2530, 1564, 1885 e 2377 e rinvio)

PRESIDENTE .....Pag. 3, 8  
CUCCA (IV-PSI), relatore ..... 5  
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)), relatrice ..... 3

(2499) *DAL MAS ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze*  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, f.f. relatore .....Pag. 8, 9  
\* GRASSO, (Misto-LeU-Eco) ..... 9  
SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia ..... 9

(2419) *Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) *SANTILLO ed altri. – Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE .....Pag. 10  
BALBONI (FdI) ..... 10  
PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az), relatore ..... 10

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,25.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(2530)** *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica*

**(1564)** *Valeria VALENTE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere*

**(1770)** *Alessandra MAIORINO ed altri. – Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore*

**(1885)** *NENCINI ed altri. – Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*

**(1868)** *Donatella CONZATTI ed altri. – Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere*

**(2377)** *Marzia CASOLATI ed altri. – Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1770 e 1868, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 2530, 1564, 1885 e 2377 e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2530, 1564, 1885 e 2377.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Unterberger.

**UNTERBERGER, relatrice.** Signor Presidente, il disegno di legge n. 2530 reca disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Esso si compone di tredici articoli e mira a rafforzare gli strumenti di prevenzione e protezione delle donne.

Nel merito, il provvedimento estende l'applicabilità dell'ammonimento del questore per violenza domestica ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psicofisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive. Le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono inoltre aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e si procede d'ufficio per taluni reati qualora commessi da soggetto già ammonito (articolo 1). Il testo governativo poi prevede la revoca della misura cautelare e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere in caso di manomissione del braccialetto elettronico.

Nel disporre la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare con le modalità di controllo mediante mezzi elettronici, il giudice deve prevedere l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo elettroniche. Stessa misura si prevede nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa stabilendo che le modalità di controllo con mezzi elettronici possono essere disposte anche al di fuori dei limiti di pena di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale (articolo 2).

Il disegno di legge interviene altresì in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari, nonché in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva (articolo 3).

Esso interviene inoltre sul codice antimafia estendendo l'applicabilità, da parte dell'autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e ai soggetti che, già ammoniti dal questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell'ambito di violenza domestica (articolo 4).

L'articolo 5 amplia il catalogo di reati per i quali scatta l'obbligo – da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati – di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto con questi centri qualora ne faccia richiesta.

L'articolo 6 introduce un'ulteriore ipotesi di fermo disposto dal pubblico ministero, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali e *stalking*.

L'articolo 7 interviene sulla disciplina del beneficio della sospensione condizionale della pena per i reati di violenza di genere e domestica, consentendo al giudice di avvalersi degli uffici di esecuzione penale esterna per l'individuazione degli enti o delle associazioni presso le quali l'autore del reato deve svolgere i prescritti percorsi di recupero.

L'articolo 8 introduce l'obbligo di arresto in flagranza dell'indagato in caso di violazione degli ordini di protezione adottati in sede civile.

L'articolo 9 prevede che nei procedimenti per i reati di violenza di genere e domestica, l'estinzione o la revoca delle misure cautelari coercitive nonché la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al questore, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione e al prefetto ai fini dell'eventuale adozione, di misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa.

L'articolo 10 introduce la possibilità di corrispondere una provvisoria a titolo di ristoro «anticipato», alla vittima o, in caso di morte, agli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divor-

ziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno.

Il testo stabilisce inoltre che il prefetto possa adottare misure di vigilanza dinamica, in caso di pericolo di reiterazione della condotta in relazione a taluni reati commessi in ambito di violenza domestica, a particolare tutela della vittima (articolo 11); si prevede anche la possibilità dell'arresto, anche fuori dei casi di flagranza (in cui l'arresto è obbligatorio), non oltre quarantotto ore dal fatto per colui che viola i provvedimenti di allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 12).

Signor Presidente, conformemente al deliberato dell'Ufficio di Presidenza integrato, il relatore Cucca ed io proponiamo la congiunzione con i disegni di legge già all'ordine del giorno sugli uomini maltrattanti, nonché con i disegni di legge nn. 1564, 1885 e 2377, aventi medesimo oggetto.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei illustrare i disegni di legge nn. 1564, 1885 e 2377.

L'atto Senato n. 1564 consta di sei articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale prevedendo che si possa procedere all'arresto obbligatorio in flagranza anche per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'articolo 2 prevede che anche fuori dai casi di flagranza e delle ipotesi che consentono il fermo dell'indiziato (articolo 384 del codice di procedura penale) il pubblico ministero disponga, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di maltrattamenti e di *stalking*, quando sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Si tratta di una previsione che in larga parte ricalca quanto previsto dall'articolo 6 dell'atto Senato n. 2530.

L'articolo 3 prevede che nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescriva le modalità di controllo mediante braccialetto elettronico (ex articolo 275-*bis* del codice di procedura penale). Qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione del braccialetto elettronico, il giudice dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

L'articolo 4 dispone che quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 387-*bis*, 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*quater* (atti sessuali con minorenne), 609-*quinqies* (corruzione di minorenne), 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo) e 612-*bis* (atti persecutori) del codice penale, il pubblico ministero, assunte le informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice di procedura penale, trasmette gli atti al prefetto al fine di valutare l'adozione di eventuali misure di protezione.

Con riguardo alle misure di vigilanza dinamica che possono essere adottate dal prefetto si rinvia alle schede relative agli articoli 9 e 11 dell'Atto Senato n. 2530.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 6 disciplina infine l'entrata in vigore.

Quanto al disegno di legge n. 1885 (Nencini e altri), «Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», all'articolo 1 esso introduce un nuovo comma all'articolo 572 del codice penale. Tale comma aggiuntivo prevede la sospensione temporanea della potestà genitoriale per il soggetto indagato per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi o di violenza assistita nei confronti di minorenni. Tale sospensione dura dall'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (articolo 415-*bis* del codice di procedura penale) fino alla pronuncia della sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere. Si prevede la trasmissione degli atti del procedimento al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore.

L'articolo 2 prevede il gratuito patrocinio per le vittime di lesioni in ambito familiare e domestico. A tal fine esso propone l'inserimento del reato di lesione personale (articolo 582 del codice penale), ove commesso in ambito domestico e familiare, nell'elenco dei delitti di cui all'articolo 76, comma 4-*ter*, del testo unico sulle spese di giustizia (di cui al decreto legislativo n. 115 del 2002). Il citato comma 4-*ter* stabilisce che la persona vittima dei reati ivi elencati può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito, fissati dal medesimo testo unico.

L'articolo 3 propone novelle all'articolo 165, quinto comma, del codice penale. Esso prevede, in caso di condanna per determinati delitti (tra i quali figurano talune fattispecie riconducibili alla violenza domestica e di genere), che la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati per tali reati. Con le novelle in esame, si stabilisce che la sospensione condizionale sia subordinata non solo alla partecipazione al percorso di recupero, ma anche alla valutazione dell'esito di tale partecipazione da parte del giudice dell'esecuzione. Di tale esito, prosegue il testo come novellato, riferisce al giudice dell'esecuzione l'ente o l'associazione che ha gestito percorso di recupero.

L'articolo 4 dispone in ordine alla partecipazione della persona offesa nel procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva in relazione ai reati di violenza alla persona. A tal fine, esso propone novelle all'articolo 309, comma 8, del codice di procedura penale. Tale articolo 309 stabilisce, al primo comma, che l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva, entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento. Tale facoltà non è prevista per le ordinanze emesse a seguito di appello del pubblico ministero. Il tribunale territorialmente competente, in composizione collegiale, decide su tale richiesta (settimo

comma). Ai sensi dell'ottavo comma, il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio e l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero e, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Secondo la novella in esame, relativamente, come detto, ai reati di violenza alla persona, tale avviso è notificato, entro i medesimi termini personali, alla persona offesa e al difensore, ove nominato. Conseguentemente, la facoltà di esaminare e di estrarre copia degli atti depositati in cancelleria fino al giorno dell'udienza, riconosciuta al difensore dell'imputato, viene estesa al difensore della persona offesa, ove nominato.

L'articolo 5 propone l'inserimento di un nuovo articolo *5-bis* nella legge n. 69 del 2019. Tale disposizione aggiuntiva reca disciplina concernente corsi di formazione destinati agli operatori dei servizi sociali in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o che intervengono nei trattamenti penitenziari delle persone condannate per i medesimi reati. La disposizione prevede che il Ministero della giustizia attivi tali corsi di formazione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni. Si prevede che la formazione sia obbligatoria per il personale individuato dalle amministrazioni interessate. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa, la definizione di contenuti dei corsi, al fine di assicurarne l'omogeneità.

Riguardo all'individuazione delle fattispecie di reato, la disposizione in esame fa riferimento agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 69 del 2019: si tratta dei reati di cui ai agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale.

L'Atto Senato n. 2377, presentato dalla senatrice Casolati, che reca «Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi», proponendo una modifica all'articolo 9 della legge n. 69 del 2019, introduce una novella all'articolo 572 del codice penale. Vi si prevede che nei casi di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ivi disciplinati, sia consentito l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale. Si prevede altresì l'arresto in flagranza in caso di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa (articolo 387-*bis* del codice penale).

Nei casi citati, qualora non si possa procedere all'arresto immediato per motivi legati alla salvaguardia della persona offesa, si considera in stato di flagranza la persona che risulti autore del fatto, sulla base di indizi di colpevolezza concludenti, dai quali il fatto emerga in maniera inequivocabile. In tali casi, l'arresto deve comunque essere eseguito entro quarantott'ore dalla commissione del reato. La novella mira, quindi, ad intro-

durre l'istituto dell'arresto in flagranza differita per i delitti di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti rispettivamente dagli articoli 387-*bis* e 572 del codice penale.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni sulle relazioni sui disegni di legge n. 2530, 1564, 1885 e 2377 e in conformità ai deliberati dell'Ufficio di Presidenza integrato, ne dispongo la congiunzione tra di loro e con i disegni di legge n. 1770 e 1868. Avevamo già incardinato i disegni di legge n. 1770 e 1880 e il relatore era il senatore Cucca; il 25 febbraio scorso è decorso il termine per l'indicazione dei soggetti da audire e sono stati indicati diciannove nomi. Occorre pertanto riaprire il suddetto termine, in riferimento a tutti gli altri disegni di legge appena congiunti. Potremmo fissare al prossimo giovedì 21 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione delle proposte da parte dei Gruppi. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

**(2499) DAL MAS ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca altresì la discussione del disegno di legge n. 2499.

In sostituzione del senatore Pepe, illustro il disegno di legge in titolo, di iniziativa dei senatori Dal Mas, Caliendo, Modena e altri, che reca modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze.

Il provvedimento è composto da tre articoli. L'articolo 1 dispone l'abrogazione della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 428 del codice di procedura penale, la quale prevede che contro la sentenza di non luogo a procedere possa proporre appello il procuratore della Repubblica e il procuratore generale, quest'ultimo esclusivamente nei casi di cui all'articolo 593-*bis*, secondo comma, ovvero nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.

L'articolo 2, modificando il comma 2 dell'articolo 593 del codice di procedura penale (che disciplina i casi di appello), sopprime la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento.

L'articolo 3, infine, interviene sull'articolo 606 del codice di procedura penale. Tale disposizione che disciplina i casi di ricorso per cassazione attualmente prevede che il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. Il disegno di legge integra l'articolo 606 del codice di procedura penale prevedendo che il ri-



corso possa essere proposto anche dal pubblico ministero nei casi di sentenza di proscioglimento in primo grado.

Come sottolineato nella relazione di accompagnamento del provvedimento, è opportuno segnalare che il disegno di legge interviene sul regime dell'impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte dei pubblici ministeri, una questione già interessata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nota anche come legge Pecorella, la quale, nel suo punto nodale escludeva la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, salvo l'emergere di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. Tale norma, come è noto, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2007, in quanto, impedendo al pubblico ministero il potere di impugnare una sentenza di primo grado in appello, tale norma si sarebbe posta in contrasto con il principio di parità delle parti sancito dall'articolo 111 della Costituzione. Tuttavia, nella relazione stessa si osserva come a distanza di quindici anni da quella pronuncia si debba registrare una complessiva rilettura, anche in ragione di *input* europei – rilettura peraltro confermata anche nella relazione conclusiva della Commissione di studio per la riforma della giustizia penale, presieduta dal dottor Lattanzi – del quadro normativo e del ruolo del pubblico ministero in particolare, che impone di rivedere la stessa interpretazione del principio della parità delle armi, che ispirò all'epoca la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, vorrei sapere dal rappresentante del Governo se nella legge delega sul processo penale non vi sia una parte riservata anche alle impugnative e con quali criteri debba essere esercitata, e se quindi l'argomento trattato nel disegno di legge in questione sia coerente con questi criteri.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, segnalo senatore Grasso che vi è un capitolo della legge di delega che riguarda le impugnazioni. I decreti legislativi non sono ancora pronti, ma le commissioni stanno lavorando.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Sarebbe opportuno aspettare i decreti legislativi.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Questa è una valutazione politica. Quello che posso dire è che le commissioni che stanno curando i decreti legislativi sono al lavoro.

PRESIDENTE. Rinvio dunque il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

**(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1425) SANTILLO ed altri. – Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale** (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2419 e 1425, sospesa nella seduta del 5 aprile.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Emanuele Pellegrini.

PELLEGRINI Emanuele, *relatore*. Signor Presidente, chiedo che il seguito della discussione congiunta venga rinviato poiché è necessario svolgere ulteriori approfondimenti, anche con il Governo.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, chiedo al relatore dei chiarimenti circa i tempi di conclusione.

PRESIDENTE. Tengo a precisare che i tempi di conclusione non dipendono solo dal relatore, ma dal fatto che attualmente mancano ancora i pareri della Commissione bilancio su alcuni emendamenti.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,37.*



